



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il DPCM 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Emilio Gatto, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTA la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per il 2015 del 22 gennaio 2015 n. 707;

VISTO il decreto n. 342 in data 2 febbraio 2015 con cui ai titolari delle Direzioni generali, in coerenza con le priorità politiche individuate nella precitata Direttiva ministeriale n. 707 del 22 gennaio 2015, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

VISTO il decreto n. 90297 del 10.12.2014 di conferimento dell'incarico alla dott.ssa Paola Finizio di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – “Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 24 dicembre 2014 con n. 4574;

VISTA la direttiva direzionale PQAI prot. 8214 dell'11/02/2015 registrata all'UCB con visto n. 524 del 6/5/2015;

VISTO l'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 449/1999 ai sensi del quale l'UNIRE, nell'ambito delle proprie funzioni, organizza le corse dei cavalli e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi;

VISTA la determinazione del Segretario generale Unire n. 3400 del 1° agosto 2005 con cui è stato definito il modello per la remunerazione dei servizi resi per l'organizzazione delle corse, per la gestione degli impianti e per le riprese televisive delle immagini delle corse prevedendo tre voci di corrispettivo e, segnatamente, “corrispettivo impianti”, “corrispettivo corse” e “corrispettivo riprese TV”;

VISTO in particolare il decreto n. 80273 del 30/10/2014 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono state da ultimo definite le schede tecniche relative agli ippodromi con l'attribuzione a ciascuno di essi del punteggio relativo al cd. “corrispettivo impianti”;

VISTI altresì i decreti n. 92716/2014 e n. 22702/2015 con i quali, nel confermare le predette schede tecniche, il valore unitario del punto è stato rideterminato per il periodo gennaio-luglio 2015 in euro 25.500,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO che i rapporti in essere con le società di corse sono attualmente regolati in regime di proroga secondo il precitato modello di remunerazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'impostazione del nuovo modello di convenzione, il Ministero ha richiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi in ordine alla natura giuridica del rapporto tra l'Amministrazione pubblica e le società di corse;

CONSIDERATO che il predetto Organo consultivo in data 10 dicembre 2014 si è espresso con parere n. 03951/2014 qualificando il rapporto in questione in termini di “*accordo sostitutivo nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge 241 del 1990*” e configurando le erogazioni economiche in favore delle società di corse in termini di “*sovvenzione*”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

CONSIDERATO che, sulla scorta del suddetto parere, l'Amministrazione con nota del 31 marzo 2015, dopo un confronto preliminare con le Associazioni di categoria, ha comunicato a tutte le società di corse l'avvio del procedimento per la stipula dell'accordo sostitutivo, indicando come termine di conclusione del procedimento stesso il 31 luglio 2015;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata proposta alle società la proroga dei rapporti contrattuali sino al 31 luglio 2015, salva cessazione anticipata per effetto della revisione del sistema di finanziamento in favore delle società di corse;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria l'Agenzia delle entrate, con nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso –mutuato da Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 4151/2015 - secondo cui "le somme corrisposte da codesto Ministero, espressamente qualificate dalla legge come *"finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi"* (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449), seppure erogate nell'ambito di un rapporto non tipicamente sinallagmatico, rappresentino l'interfaccia economica del servizio reso e, pertanto, assumano rilevanza agli effetti dell'IVA";

CONSIDERATO che, inutilmente scaduto il termine per la predisposizione dei provvedimenti di attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, con cui, tra l'altro, è stata conferita delega al Governo per la ridefinizione del sistema di *governance* del settore ippico, è allo stato all'esame della competente Commissione agricoltura della Camera dei deputati una proposta di legge in materia di promozione del settore ippico;

CONSIDERATO che le suddette circostanze di fatto e di diritto configurano la necessità di adottare una disciplina di carattere transitorio, al fine di garantire nell'immediato la continuità dell'attività di corsa e la funzionalità del sistema, onde evitare di metterne a rischio gli equilibri finanziari e, per l'effetto, l'insorgenza di implicazioni negative sul piano sociale, economico ed, in specie, occupazionale;

RITENUTO, in particolare, che non sussistano le condizioni ed i tempi tecnici per apportare al sistema di remunerazione attuale i correttivi e/o aggiornamenti necessari ad assicurarne la revisione in linea con le prospettive di sviluppo del settore;

RITENUTO peraltro necessario assicurare alle società di corse il mantenimento, in tale fase transitoria, dei corrispettivi attualmente erogati, fatti salvi comunque gli adeguamenti connessi all'esigenza di garantire la compatibilità della spesa con le disponibilità complessive di bilancio e con le politiche di contenimento della medesima;

RITENUTO parimenti necessario proseguire il confronto già avviato con le società di corse al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2015, alla definizione di un nuovo modello convenzionale finalizzato, nella prospettiva dello sviluppo del settore, alla valorizzazione del ruolo degli ippodromi secondo criteri qualitativi;

SENTITE le Associazioni rappresentative delle società di corse,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

DECRETA

Art.1

Premesse e regime transitorio dei rapporti con le società di corse

1. Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2015 i rapporti contrattuali tra il Ministero e le società di corse inserite nel calendario nazionale sono disciplinati alle condizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2

Oggetto e obblighi delle società

1. Il Ministero affida alla Società la gestione dei servizi relativi all'organizzazione delle corse assegnate all'ippodromo di _____ con il calendario nazionale, ivi compresi quelli relativi all'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse.
2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale di cui al comma 1.
3. In particolare la Società ha l'obbligo di:
 - a) rispettare le disposizioni del Ministero circa la programmazione annuale delle riunioni di corse;
 - b) assicurare, in relazione alle corse in svolgimento presso l'ippodromo, l'accettazione delle scommesse sul campo;
 - c) attendere con diligenza all'andamento tecnico della gestione delle corse, curando la completa e costante efficienza e messa in sicurezza dei servizi alla stessa inerenti anche nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dal Ministero, alla data di sottoscrizione del presente accordo;
 - d) non modificare, senza il preventivo consenso del Ministero, aree dell'ippodromo o ad esso inerenti, specificamente destinate all'attività ippica come previsto dal presente accordo e risultanti dalle planimetrie e descrizioni analitiche agli atti dell'Amministrazione e dalle stessa validate. Tale consenso sarà prestato dal Ministero soltanto nel caso in cui la Società possa garantire l'adempimento dei doveri assunti con il presente atto, anche mediante la disponibilità di comprensori diversi che, sul piano della funzionalità e dell'efficienza, abbiano valori equivalenti o migliorativi, rispetto a quelli esistenti e risultanti dalla anzidetta documentazione, secondo le valutazioni riservate all'Amministrazione. Si precisa che, in ogni caso, le aree e gli immobili del comprensorio non potranno essere utilizzate per usi che possano in qualsiasi modo ledere e/o compromettere l'immagine del Ministero e/o dell'ippica in generale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

- e) attendere con diligenza alla gestione sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo in modo che sia comunque assicurato il buon andamento di tutti i servizi connessi all'esercizio delle corse;
- f) fornire al Ministero ogni supporto specificatamente finalizzato all'ordine pubblico, alla sicurezza ed alla regolare gestione e svolgimento delle corse, ivi compresi il controllo degli accessi e delle presenze in determinate aree degli ippodromi, anche attraverso controlli di natura telematica adeguati alle dimensioni dell'ippodromo, osservando le prescrizioni e le direttive dallo stesso Ministero emanate a tali fini;
- g) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'ippodromo e dei relativi impianti, servizi ed attrezzature, nonché agli aggiornamenti tecnici necessari, in modo da assicurare la piena efficienza e funzionalità tecnica degli impianti e servizi, l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e di igiene e le condizioni statiche di conservazione e di decoro delle altre parti dell'ippodromo;
- h) osservare e far osservare le disposizioni ed i regolamenti delle corse, per quanto di competenza della Società, ai sensi di legge e di regolamento;
- i) assumere tutte le iniziative che portino ad uno sviluppo dell'occupazione nel settore ippico, anche sulla base delle prescrizioni all'uopo emanate dal Ministero;
- j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e prestatori d'opera, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- k) assicurare l'osservanza di tutte le disposizioni di legge (ivi comprese quelle relative agli obblighi previdenziali) e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore, relative ai prestatori d'opera;
- l) procedere alla tempestiva segnalazione al Ministero delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, anche in ordine all'adempimento degli obblighi previdenziali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili di cui la Società dovesse venire a conoscenza circa i lavoratori interessati dall'attività dell'ippodromo;
- m) osservare e far osservare anche a terzi per quanto di competenza della Società le norme legislative e regolamentari, di igiene e prevenzione, nonché tutte le disposizioni emanate dal Ministero e/o dalle autorità competenti atte a garantire la regolarità e la trasparenza dell'attività delle corse;
- n) svolgere, in ambito locale, attività di promozione e pubblicità delle corse.

**Art. 3
Corrispettivi**

1. La Società, in qualità di gestore dell'ippodromo di _____, con il presente atto accetta espressamente che la remunerazione dei servizi resi per lo svolgimento dell'attività ippica per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2015 avvenga secondo le voci di corrispettivo di seguito indicate:
 - a) corrispettivo impianti;
 - b) corrispettivo riprese TV;
 - c) corrispettivo corse.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

2. Il corrispettivo impianti è determinato dal prodotto tra il punteggio complessivo assegnato all'ippodromo, risultante dalla scheda tecnica relativa all'ippodromo stesso riportata all'allegato A del presente accordo, e il valore del punto fissato nell'importo di euro 25.500,00 oltre IVA.
3. La Società conferma l'attualità della scheda tecnica di cui all'allegato "A" del presente accordo definita secondo il modello di cui alla determinazione n. 3400/2006 nonché delle dichiarazioni e perizie presentate dalla stessa all'Amministrazione relativamente ai dati e ai parametri in essa riportati, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati fisici dell'impianto o dei dati relativi all'allenamento (piste, numero box e percentuale di occupazione, impianti tecnici, in genere) che possano determinare livelli di servizio inferiori a quelli risultanti dalla scheda medesima e, pertanto, una corrispondente riduzione del corrispettivo.
4. Resta ferma la determinazione del corrispettivo riprese televisive secondo le disposizioni di cui alle determinazioni n. 106 del 7 settembre 2006 (Standard e prescrizioni tecniche per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle corse -allegato deliberazione n. 106/2006) e n. 4074 del 10 marzo 2006 (Determinazione corrispettivo riprese televisive), allegate al presente accordo come parte integrante dello stesso (allegati B e C).
5. Il corrispettivo corse è determinato parametrando al volume delle scommesse sui totalizzatori raccolte: a) nelle giornate in cui sono disputate corse presso l'ippodromo attraverso lo sportello di gioco per il quale la società è titolare di concessione ex lege (cd. "Quota interna"); b) attraverso gli sportelli dei punti di accettazione scommesse esterni all'ippodromo (cd. "Quota esterna"); l'erogazione è disposta a consuntivo nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di competenza relativo all'esercizio 2015, pari ad euro 57.000.000,00, detratte le somme impegnate nell'esercizio medesimo ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, punti a) e b). Le predette disponibilità sono destinate nella misura del 60% alla remunerazione della Quota esterna e del 40% della Quota interna e sono ripartite tra le società di corse, attraverso l'applicazione di una percentuale fissa, identica per tutte le società, sui volumi di scommesse raccolte dall'ippodromo sui totalizzatori.
6. La società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale anche nell'eventualità di modifiche all'ippodromo o agli impianti in esso contenuti.

Art. 4

Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3 verrà effettuata, per le voci di cui al comma 1, punti a) e b) con cadenza mensile, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di riferimento, e, per la voce di cui al punto c), in un'unica soluzione a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione, entro il 31 gennaio 2016, dell'importo spettante alla Società.
2. Il corrispettivo verrà quindi pagato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica di cui alla legge n. 244/2007 indirizzata all'Ufficio identificato con codice univoco WG8JOR.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

3. In caso di ritardato pagamento la Società avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.
4. A fronte di crediti a qualsiasi titolo vantati dal Ministero nei confronti della Società, anche se formalmente contestati, il Ministero potrà effettuare la compensazione ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. con le somme di cui la Società sia creditrice relativamente al presente accordo, fermo restando che, nel caso in cui la contestazione formale riguardi errori palesi e documentabili circa la sussistenza e/o l'ammontare del credito vantato dal Ministero, le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente al fine di correggere l'errore e conseguentemente conciliare la questione. Qualora le parti non addivenissero alla definizione della questione entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insorgere della stessa resta ferma la facoltà del Ministero di effettuare le compensazioni previste nel presente paragrafo.

Art. 5

Attività di ripresa televisiva delle corse e diritti di immagine

1. Ai fini della fornitura del servizio di riprese televisive, la Società mette a disposizione del Ministero tutte le strutture – tecniche ed immobiliari – e tutte le risorse umane necessarie, affinché possa avvenire la ripresa delle immagini delle corse al fine della successiva trasmissione.
2. Per lo svolgimento di tale attività, la Società si impegna a non variare le dotazioni e le attrezzature tecniche di ripresa e regia sul campo per le quali è stata attribuita la fascia di remunerazione, assicurandone l'utilizzo al fine di garantire il rispetto dei relativi standard di qualità delle immagini.
3. La remunerazione del servizio di ripresa televisiva ed audiofonica, nonché dei servizi prestati dagli speakers dalla Società all'uopo incaricati, verrà effettuata secondo le modalità ed i criteri generali di cui all'allegato "B".
4. Il mancato rispetto degli standard di cui all'allegato "B" comporta l'attribuzione del corrispettivo previsto per la fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza ove risultino rispettati gli standard per questa previsti.

Art. 6

Multe ed entrate

1. La Società si obbliga a prestare ogni collaborazione necessaria al Ministero affinché quest'ultimo possa pervenire al realizzo degli importi dovuti a norma dei vigenti regolamenti delle corse, a titolo di sanzione pecuniaria e di entrate per le iscrizioni da parte degli operatori ippici.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 7

Verifiche, controlli, ispezioni

1. La Società si impegna a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché i soggetti incaricati dal Ministero possano verificare il rispetto degli obblighi facenti capo alla Società medesima.
2. Il Ministero si riserva la facoltà, che la Società sin d'ora riconosce e accetta, di richiedere ed ottenere elementi, documenti ed indici riferiti ai costi di esercizio degli ippodromi, riservandosi, altresì, di controllare, a mezzo di propri incaricati, tutti gli elementi relativi alla gestione tecnica ed amministrativa delle corse e degli impianti.

Art. 8

Sicurezza

1. Le Società si impegna a garantire la sicurezza e la perfetta efficienza delle strutture dell'ippodromo, nonché la corrispondenza delle stesse ai parametri minimi di cui alla delibera UNIRE n. 84 del 14 aprile 2006 così come modificata dalla deliberazione ASSI n. 59 del 1° agosto 2012.

Art. 9

Bilanci Società

1. La Società ha l'obbligo di trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio del 30 settembre, copia del bilancio dell'ultimo esercizio.
2. La Società si obbliga, altresì, a comunicare al Ministero ogni variazione della forma societaria, nonché l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e/o il recesso di quelli presenti alla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 10

Sponsorizzazioni

1. Salvo il rispetto dei vincoli eventualmente imposti da leggi e/o regolamenti, anche locali, la Società riconosce al Ministero il diritto di esporre nel 30% (trenta per cento) delle aree destinate a sponsorizzazione ed oggetto di riprese televisive la pubblicità di ditte, marchi e/o loghi dallo stesso Ministero indicati, senza alcun obbligo di corrispettivo, impegnandosi la medesima Società a fare tutto quanto necessario per permettere l'esercizio di detto diritto, restando inteso che le Parti manifestano i reciproci intenti di definire un piano per l'allocazione delle aree di reciproca competenza. In tale ambito, fermo restando l'onere della Società relativo alla disponibilità degli spazi e delle relative strutture, il Ministero sosterrà le spese eventualmente necessarie al fine di consentire la sponsorizzazione, quali materiali, stampa, pannelli ecc..



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, la sponsorizzazione delle corse è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero.

Art. 11

Pagamento premi

1. Il pagamento di tutti i premi per le corse è di competenza del Ministero.
2. Il Ministero si riserva di delegare il pagamento dei premi alla Società nel quadro delle procedure di spesa definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto interministeriale 31 gennaio 2013.

Art. 12

Trasmissione documentazione per pagamento premi/iscrizioni

1. Salva ed impregiudicata l'acquisizione dei documenti amministrativi che verranno richiesti dal Ministero, la Società dovrà provvedere alla compilazione ed all'invio al Ministero in formato elettronico della distinta giornaliera relativa alle "entrate e rinunce" per le corse e del prospetto giornaliero di ripartizione degli importi spettanti ai proprietari derivanti dalle citate entrate e rinunce, nonché del rendiconto relativo ai sovrapprezzi per le corse "a vendere" ed "a reclamare".
2. La Società è altresì obbligata ad attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero con nota circolare n. 51043 del 26/6/2014 in ordine al versamento delle iscrizioni raccolte.

Art. 13

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16, nel caso di violazione, accertata secondo quanto di seguito precisato al comma 2, di uno degli obblighi di cui ai precedenti articoli, non imputabile al Ministero e/o a forza maggiore e/o a caso fortuito, il Ministero si riserva la facoltà di comminare una sanzione pecuniaria graduabile, a seconda della gravità dell'inadempimento medesimo, tra il 3,5% (trevirgolacinquepercento) e il 5% (cinquepercento) delle somme percepite a titolo di corrispettivo per i servizi resi oggetto di inadempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, dovranno essere contestati preventivamente dal Ministero alla Società, per iscritto, a mezzo pec; la Società ha la facoltà di comunicare le proprie osservazioni e/o deduzioni al Ministero nel termine massimo di 20 (venti) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili secondo il motivato giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta da parte della Società o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società le sanzioni come sopra indicate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

3. Nel caso di più violazioni o di violazioni ripetute, accertate come sopra, non imputabili al Ministero e/o a forza maggiore e/o a caso fortuito, l'importo dovuto a titolo di sanzione sarà determinato in ragione di una percentuale variabile – a seconda della gravità – tra l'1% (unopercento) ed il 2% (duepercento) del corrispettivo ricevuto nell'anno precedente a quello in cui è stata accertata la violazione.
4. La Società con la sottoscrizione del presente atto autorizza, sin da ora, la compensazione legale delle somme dovute dalla Società stessa a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 con le somme che il Ministero eroga a titolo di corrispettivo per i servizi resi.
5. In caso di mancato pagamento delle sanzioni previste nel presente accordo, ove non fosse possibile procedere alla compensazione, il Ministero si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione versata dalla Società, di cui al successivo articolo 16.
6. In ogni caso, il Ministero potrà applicare alla Società di corse sanzioni sino a concorrenza, nella vigenza del presente accordo, della misura massima complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo ricevuto nell'anno precedente a quello in cui è stata accertata l'ultima violazione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e salva la risoluzione del presente accordo nel caso in cui tale limite venga raggiunto.

**Art. 14
Cauzione**

1. Restano ferme le cauzioni già prestate dalla Società nelle forme di cui alla legge n. 348/82 in base al precedente contratto a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni.
2. Alla scadenza del presente contratto, ovvero alla sua cessazione di efficacia, in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 16, comma 1, lett. a) e b), e comunque all'adempimento di tutte le obbligazioni ivi stabilite, il Ministero restituirà alla Società la cauzione non escussa.
3. In caso di riduzione, per qualunque causa della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata nel termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta che verrà trasmessa in forma scritta dal Ministero.

**Art. 15
Risoluzione**

1. Il presente accordo è risolto di diritto in caso di revoca del provvedimento di riconoscimento della società ai fini dello svolgimento dell'attività di corse.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

2. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec per porre fine all'inadempimento, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del accordo ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e di incamerare la cauzione.
3. In ogni caso, si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata pec, il presente accordo nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata giudizialmente l'inidoneità della Società a gestire l'ippodromo;
 - b) nel caso di mancato reintegro, entro i termini stabiliti al precedente articolo 14 della cauzione, in qualsiasi modo prestata;
 - c) nel caso di esito positivo degli accertamenti antimafia ai sensi e per gli effetti del dlgs n. 159/2011 e s.m. recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13".
4. In tali ipotesi, il Ministero potrà ritenere definitivamente la cauzione, nonché potrà procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno, senz'altro revocando le eventuali giornate di corse assegnate e non ancora disputate e la relativa remunerazione.

Art. 16
Recesso

1. La società si riserva il diritto di recedere dal presente accordo allorché ritenga di non poter più poter proseguire nell'attività di corse. L'efficacia del recesso è subordinata alla verifica del puntuale adempimento, da parte della Società, di tutti gli obblighi prescritti dal presente accordo sino alla data del recesso. La volontà di recedere potrà essere manifestata, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Ministero a mezzo pec.
2. Il Ministero ha diritto di recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con pec nei seguenti casi:
 - a) qualora venga revocata la delega all'esercizio delle scommesse al totalizzatore;
 - b) qualora si verificano rilevanti mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni del Ministero;
 - c) nel caso di mancato svolgimento di anche una sola giornata di corsa e/o delle relative operazioni ad essa propedeutiche per deliberata ed autonoma decisione della Società, nonché per fatti alla stessa imputabili e, comunque, con la sola ed esclusiva eccezione dei casi espressamente autorizzati dal Ministero, nonché dei casi in cui il mancato svolgimento delle corse ippiche sia dovuto a forza maggiore e/o a caso fortuito;
 - d) qualora la Società sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;

e) qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati a misure previste dalla normativa contro la criminalità organizzata.

3. In caso di recesso del Ministero, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 17

Foro competente

1. Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art.18

Durata ed efficacia dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata dal 1° agosto al 31 dicembre 2015.

2. L'efficacia del presente atto è comunque condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte dell'organo competente ed all'esame positivo degli organi di controllo.

Art. 19

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico al Ministero per legge.

Art. 20

Trattamento dei dati

1. La Società si assoggetta al trattamento dei dati da parte del Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy), per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

RN



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

2. La Società dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dell'accordo.
3. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Mipaaf ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22

Clausola finale

1. Nessun accordo od intesa che modifichi od estenda il presente accordo sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente accordo e sia sottoscritto da tutte le Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati, né qualsiasi successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica od estensione del presente accordo.
2. Qualora qualsiasi clausola del presente accordo dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente accordo, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Art. 23

Delega alla sottoscrizione

1. La sottoscrizione dell'accordo con le singole società di corse alle condizioni di cui ai precedenti articoli è delegata alla dott.ssa Paola Finizio in qualità di dirigente dell'Ufficio PQAI VIII- Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse.

28 luglio 2015

Il Direttore generale
Emilio Gatto